

COMUNE DI CAPANNOLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

(Ai sensi dell'art. 6, comma 16, del D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.03.2019

INDICE:

Art.1 Oggetto del regolamento

Art.2 Oggetto della definizione agevolata

Art.3 Termini e modalità di presentazione della domanda

Art.4 Importi dovuti

Art.5 Perfezionamento della definizione

Art.6 Diniego della definizione

Art.7 Sospensione termini processuali

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16, del decreto legge 23 ottobre 2018 n. 119, così come convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in materia di tributi locali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'Ufficio Tributi gestito dall'Unione Valdera a cui è devoluta la gestione di tutte le entrate tributarie di competenza del Comune di Capannoli, nonché l'Ufficio Riscossione Coattiva gestito anch'esso dall'Unione Valdera, al quale è devoluta la gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie di competenza del Comune di Capannoli.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, che hanno ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune e il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 ottobre 2018 al Comune e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 3 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia, di cui all'articolo 2, deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Art. 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi, calcolati sul valore della lite, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, sulla base delle somme indicate nell'atto impugnato:
 - il 100% del valore di lite, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
 - 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio;
 - 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado;
 - 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado;
 - 5% del valore della lite, nel caso di ricorso pendente alla data del 19 dicembre 2018 presso la Corte di Cassazione per il quale il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
2. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 1, per la parte di atto annullata.
3. Sono escluse dal pagamento di cui al comma 1 le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.
4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto:

- il 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018;
 - il 40% nelle altre ipotesi.
5. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono, non sono dovute sanzioni se il rapporto del tributo è stato oggetto di definizione, anche diversa, rispetto a quella prevista dal D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii..
 6. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.
 7. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
 8. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono autoliquidati dal contribuente.
 9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda di cui al precedente articolo 3.

Art. 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento, entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.
2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
3. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
5. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 6 – Diniego della definizione

1. Il Comune notifica, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Art. 7 – Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato presso l'organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Art. 8 – Rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 come convertito con legge 17 dicembre 2018 n. 136.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua esecutività.